



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE "IVAN PIANA" (BGIS00700Q)
Istituto Tecnico Settore Economico/Commerciale "Ivan Piana"
Istituto Tecnico Settore Tecnologico/Industriale "Galileo Galilei"
Istituto Professionale Socio Sanitario



Via XX Settembre, 4 - 24065 LOVERE (BG) Codice fiscale: 81003120169
Tel. 035/960300 • Sito internet: www.ispiana.edu.it
E-mail: info@ispiana.edu.it - Posta elettronica certificata: bgis00700q@pec.istruzione.it

Prot. n.

Circolare n. 175

Lovere, 18.01.2021

Ai Docenti
Agli Studenti/Ai Genitori
Al Personale ATA (Amm.vo)

Oggetto: Frequenza scolastica e limite assenze

VISTO la L. 296/2006;
VISTO il D.M. 139/2007;
VISTA la L.133/2008;
VISTO il D. lgs 112/2008;
VISTO Circolare Ministeriale n. 20 del 04 marzo 2011;
VISTA la Nota 22190/2019;
CONSIDERATA la delibera degli Organi Collegiali;

Si comunica che ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l'ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario** personalizzato:

Classi	Ore effettive totali	3/4 di frequenza	Limite assenze
Tutte le classi	1088	816	272
Classi 1° Settore Tecnologico	1122	841,50	280,50
Classi 1° Socio Sanitario	1122	841,50	280,50

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Deroghe riconosciute:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. Terapie e/o cure programmate;
3. Donazioni di sangue;
4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce

l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

6. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA ZANDONAI CELESTINA